

## RELAZIONE

In qualità di Referente Stage – Michele Gaudino

### MISURE ALTERNATIVE ALLE PENE PRIVATIVE DELLA LIBERTÀ PERSONALE

#### Contestualizzazione penale

Secondo quanto esposto nel Codice Penale (Legge Organica 10/1995 del 23 novembre), un ordinamento giuridico può definirsi tale a partire dall'insieme delle norme che regolano l'uso della forza, intesa come forza punitiva dello Stato. Dunque, è possibile affermare che, a partire dalla normativa penale di una determinata società o nazione, possiamo arrivare a conoscere i principi e i valori alla base della convivenza stabiliti in quella società; di conseguenza, qualora cambino questi principi e valori, cambierà sostanzialmente anche la normativa penale.

Le diverse riforme avvenute nei venti anni trascorsi dalla promulgazione del Codice Penale (tra cui, bisogna sottolineare quelle operate principalmente dalla Legge Organica 11/2003; la Legge Organica 15/2003; la Legge Organica 1/2004; la Legge Organica 15/2007 e la Legge Organica 5/2010 e la Legge Organica 1/2015) hanno continuato ad incidere in modo decisivo nel sistema penale vigente. Tale evoluzione fa sì che la classica pena privativa della libertà personale venga al giorno d'oggi accompagnata da una serie di misure penali alternative in continuo aumento.

Così, nel 1995, accanto alla misura privativa della libertà personale da compiersi continuativamente in carcere, nascevano i lavori socialmente utili, concepiti come una delle novità più significative nel Codice Penale in materia di sanzioni e riconosciuti da buona parte della dottrina scientifica e dalla stessa Amministrazione della Giustizia.

A partire dal 1° Ottobre 2004, data di entrata in vigore della nuova e importante riforma del Codice Penale, operata dalla Legge Organica 15/2003 (del 25 novembre), la normativa penale concentra la sua trasformazione nel regime di pene e della loro applicazione, avendo come obiettivo quello di dare una risposta efficace alla realtà criminale attuale.

Tra le trasformazioni operate in quella data, si osservano le seguenti:

- La pena dei lavori socialmente utili non è più una pena accessoria ma una pena principale per determinati reati; inoltre, viene ad aggiungersi e a regolarsi l'ordinamento giuridico del mancato compimento di questa pena.
- La sostituzione delle pene si prevede nei casi in cui le pene privative della libertà personale non superino i due anni, in reati non abituali, e dunque possono essere sostituite con la multa e con i lavori socialmente utili. La sostituzione delle pene privative della libertà personale con altre misure alternative aumenta la responsabilità personale del trasgressore penale, prima che costui vada in carcere, in modo da porre freno ad altri illeciti più gravi.
- La sospensione della pena si contempla per i reati commessi a causa di dipendenza da droghe, alcol, o sostanze stupefacenti. In tali circostanze, si introducono misure tendenti a favorire la

riabilitazione del reo, con la possibilità di ottenere la sospensione delle pene privative della libertà personale fino alla detta riabilitazione per le condanne inferiori a cinque anni.

I reati penali di natura “domestica” hanno visto la promulgazione di una nuova normativa in questa materia, che ha trovato risposta nella **Legge Organica 1/2004**, del 28 dicembre, di Misure di Protezione Integrale contro la Violenza di Genere (preceduta dalla Legge 27/2003 del 27 Luglio, che regola l’Ordine di Protezione delle Vittime di Violenza Domestica).

In questo ambito di attuazione (Violenza di Genere), le misure penali alternative al carcere giocano un ruolo fondamentale come risposta punitiva immediata: attraverso espedienti processuali che permettono procedimenti veloci per questo tipo di reato, i lavori socialmente utili, le sospensioni e le sostituzioni di pena diventano “strumenti” penali che hanno visto un aumento vertiginoso in questa materia.

La **Legge Organica 15/2007**, del 30 Novembre, in vigore a partire dal 2 dicembre 2007, che ha modificato il Codice Penale in materia di Sicurezza Stradale, ha prodotto un elevatissimo volume di sentenze con condanne a lavori socialmente utili.

La **Legge Organica 5/2010**, del 22 giugno, che modifica la Legge Organica 10/1995, del 23 dicembre, del Codice Penale, si rivela essere una riforma estesa e variata, stando al numero di articoli che riforma e alle diverse questioni che affronta.

Questa riforma trova la sua applicazione nell’ambito della sostituzione delle pene privative della libertà personale e comporta delle modifiche importanti riguardo alle misure di sicurezza e alle pene ai lavori socialmente utili.

Le misure di sicurezza non privative della libertà personale e le regole di condotta legate alle stesse non sono più materia di competenza dell’Amministrazione Penitenziaria. Solo le misure di sicurezza privative della libertà personale saranno materia di competenza di questa Amministrazione, quando l’organo giudiziario accorda l’internamento del reo in un centro psichiatrico giudiziario, casi in cui si farà riferimento a quanto disposto negli articoli 183 a 191 del Regolamento Penitenziario.

Per quanto concerne la pena ai lavori socialmente utili, la Legge Organica 5/2010 del 22 giugno riforma l’articolo 49 del Codice Penale, visto che con un chiaro ampliamento del suo contenuto stretto - che consiste nella prestazione non retribuita di attività di utilità sociale - si ammette la possibilità della partecipazione del condannato a laboratori o programmi formativi o di rieducazione e di proiezione plurale (lavorativi, culturali, di educazione stradale, sessuale, e altri similari) al fine del compimento della pena, che ora non vede più ristretta la sua applicazione a reati legati alla sicurezza stradale, come veniva concepito nel Decreto Reale 1849/2009 del 4 dicembre.

Questa riforma ha comportato un calo importante nel numero di condanne ai Lavori Socialmente Utili, soprattutto per la modifica dell’articolo 379 del Codice Penale e la possibilità di optare per questa pena o per quella della multa, laddove prima venivano imposte entrambe.

Inoltre, la Legge Organica 5/2010, del 22 giugno ha inciso in maniera tanto rilevante nel sistema delle misure penali alternative (pene e misure di sicurezza), che per se stessa rende necessaria un nuovo regolamento, il **Decreto Reale 840/2011** del 17 luglio, che regola le modalità di esecuzione dei lavori socialmente utili e di localizzazione permanente, di determinate misure di sicurezza, come quelle della sospensione e sostituzione dell’esecuzione delle pene privative della libertà personale; nello stesso modo in

cui la Legge Organica 15/2003 del 25 novembre, determinò il Decreto Reale 515/2005 del 6 Maggio, regolamento esecutivo che veniva applicato di conseguenza.

Questo nuovo Decreto Reale 840/2011 ha aggiunto diverse modifiche importanti rispetto ai meccanismi di esecuzione delle pene e delle misure alternative, tra cui si osservano:

- In primo luogo, la nascita dei **Servizi di Gestione delle Pene e delle Misure Alternative (SGPMA)**, definiti come unità amministrative dipendenti dall'Amministrazione Penitenziaria, configurate come unità multidisciplinari e che hanno come compito l'esecuzione delle pene e delle misure alternative alla privazione della libertà personale.
- In secondo luogo, di rilevanza significativa, al momento della definizione dei piani di esecuzione delle pene e delle misure alternative, si conferisce ai Servizi di Gestione delle Pene e delle Misure Alternative **carattere esecutivo** indipendente dal necessario controllo giudiziario che ora è considerato un controllo a posteriori.
- In terzo luogo, il nuovo Decreto Reale regola che sono i Servizi di gestione delle Pene e delle Misure Alternative del luogo in cui il colpevole avrà stabilito la sua residenza, quelli che riceveranno i giudizi, così come i particolari necessari, all'interno del loro ambito di competenza, per la gestione, l'esecuzione, e il monitoraggio delle pene e delle misure alternative.

Dopo la riforma penale operata dalla **Legge Organica 1/2015** in vigore dal 1 luglio dello stesso anno, la liberazione condizionale si converte in una modalità di sospensione della pena di reclusione restante da compiersi.

L'esecuzione della reclusione da compiersi resta in sospenso a partire dalla data di messa in libertà del condannato fino alla scadenza determinata dal Giudice di Vigilanza Penitenziaria, che potrà essere superiore, ma mai inferiore alla parte restante della pena da compiersi.

Così concepita, la libertà vigilata che segue la sospensione della reclusione restante, permette di verificare la capacità di autocontrollo del soggetto di vivere in libertà, desistendo dal delinquere, mediante l'imposizione al condannato di linee-guida di condotta che vanno a testare la capacità del soggetto di autogovernarsi.

Queste linee-guida prevedono fondamentalmente: l'individuazione di un luogo di residenza dal quale il condannato non potrà assentarsi senza autorizzazione del giudice; la presenza del condannato quando richiesto al fine di informare delle sue attività e darne ragione, in merito alla partecipazione a programmi di diversa natura; l'accettazione di determinate proibizioni sotto supervisione e controllo sia delle Forze e Corpi di Sicurezza dello Stato sia dell'Amministrazione Penitenziaria.

Altre modifiche che introduce la Legge Organica 1/2015 sono le seguenti:

- Si sopprimono le sostituzioni della misura privativa della libertà personale, eccetto per le pene di reclusione inferiori ai tre mesi che potranno essere sostituite con i lavori socialmente utili.
- Introduzione del divieto di condurre veicoli a motore che non dispongano di dispositivi tecnologici che condizionino l'accensione o funzionamento, della verifica preliminare delle condizioni fisiche del conducente in casi di reati legati alla Sicurezza Stradale.
- Si aggiunge un limite della durata massima dei lavori socialmente utili, come modalità di sospensione della condanna a un giorno di lavoro per ogni giorno di reclusione, oltre il massimo di due terzi della durata della pena sospesa.

## Ambiti di competenza

Le competenze attribuite alla Segreteria Generale degli Istituti Penitenziari vengono inquadrate nel Decreto Reale 400/2012 del 17 febbraio, modificato dal Decreto reale 873/2914 del 10 ottobre. Il contenuto di quest'ultimo Decreto modifica e sviluppa la struttura organica di base del Ministero dell'Interno e configura (nell' articolo 5.2) tra le diverse Vicedirezioni Generali, la Vicedirezione Generale delle Pene e delle Misure Alternative alla quale si ordina la pianificazione, il coordinamento e la gestione dell'azione sociale ai reclusi e a coloro che sono in libertà vigilata, e la gestione e il monitoraggio delle pene e delle misure alternative che siano di competenza dell'Amministrazione Penitenziaria secondo la normativa vigente.

## REPERTORIO PENALE ALTERNATIVO E PANORAMA DI COMPETENZA

Condanna	Conseguenza	Competenza
<b>Lavoro socialmente utile</b>	Lavoro socialmente utile	Istituti Penitenziari, Art. 49 Codice Penale
<b>Sospensioni di condanna</b>	Compimento di obblighi e doveri  Sospensione della reclusione restante dalla data di messa in libertà del condannato (libertà vigilata)	Istituti Penitenziari , gli obblighi e doveri previsti dall'Art. 83.1 del C.P. nei paragrafi 6, 7 e 8
<b>Sostituzioni di condanna</b>	Multa o Lavoro Socialmente Utile o Localizzazione Permanente	Istituzioni Penitenziarie: i Lavori Socialmente Utili conformemente al 71.2 e 84 del C.P. e la LP nel centro penitenziario del 37 del C.P.
<b>Misure di Sicurezza</b>	Compimento di Misure dell' Art. 106 del Codice Penale	Istituti Penitenziari, gli obblighi: j e k dell'art.106 del C.P.

Sono di competenza dell'Istituto Penitenziario:

- L'esecuzione della condanna ai Lavori Socialmente Utili come pena principale, in riferimento all'art. 49 del Codice Penale
- L'esecuzione della condanna ai Lavori Socialmente Utili come sostituzione delle pene di reclusione inferiori ai tre mesi o come prestazione di lavori, specialmente in qualità di adeguata riparazione simbolica del reato, con la durata massima di due terzi al di sopra della pena, conformemente agli articoli 71.2 e 84 del Codice Penale.
- Il compimento di obblighi e doveri dell'articolo 83.1, paragrafi 6, 7, e 8 del Codice Penale derivati dalla sospensione delle pene di reclusione non superiori ai due anni, così come nei supposti casi di sospensione dell'esecuzione della reclusione restante dalla data della messa in libertà del condannato (libertà vigilata).
- Competenza residuale nel compimento j) e k) dell'articolo 106 del Codice Penale rispetto alle misure di sicurezza non privative della libertà personale prima dell'entrata in vigore del Decreto Reale 840/2011 del 17 giugno.

## **Servizi di gestione delle Pene e delle Misure Alternative (SGPMA)**

Dalla Vicedirezione Generale delle Pene e delle Misure alternative dipendono i Servizi di Gestione delle Pene e delle Misure Alternative (SGPMA), unità amministrative multidisciplinari dipendenti dall'Amministrazione penitenziaria che hanno come incarico il compito di gestione e di esecuzione delle misure e delle pene alternative alla privazione della libertà personale (RD 840/2011 del 17 giugno). La Vicedirezione Generale delle Pene e delle Misure alternative appartiene alla Segreteria Generale di Istituti Penitenziari che si trova iscritta all'interno della Segreteria di Stato di Sicurezza dipendente dal Ministero dell'Interno. Le funzioni di cui si fa carico sono: "la gestione, il coordinamento e il monitoraggio del lavoro socialmente utile, la sospensione dell'esecuzione della pena privativa della libertà e della libertà vigilata, elaborando le relazioni richieste dalle autorità giudiziarie.

I principali compiti svolti sono i seguenti:

- La coordinazione e la gestione delle risorse per il compimento delle pene e misure alternative
- La verifica e il controllo del compimento effettivo di tali misure
- Lo svolgimento di programmi e laboratori per il compimento delle misure o di regole di condotta imposte obbligatoriamente

L'obiettivo dei SGPMA è quello di garantire l'esecuzione delle pene e delle misure alternative sia mediante i propri professionisti nello sviluppo di programmi di intervento e di laboratori, sia mediante enti collaboratori.

Per quanto concerne la normativa applicabile, si fa riferimento ai seguenti atti:

- Costituzione Spagnola del 1978 (Bollettino Ufficiale dello Stato del 29 dicembre).
- Codice Penale del 1995 nella sua redazione data dalla Legge Organica 5/2010 del 22 giugno (Bollettino Ufficiale dello Stato del 23 giugno).
- Legge Organica 1/1979 del 26 settembre, Penitenziaria Generale (Bollettino Ufficiale dello Stato n°239 del 5 ottobre).
- Legge Organica 1/2004, del 28 dicembre, delle Misure di Protezione Integrale contro la Violenza di Genere (Bollettino Ufficiale dello Stato del 29 dicembre).
- Legge Organica 15/1999, del 13 dicembre, di Protezione dei Dati Personali (Bollettino Ufficiale dello Stato del 14 dicembre).
- RD 849/2011, del 1 giugno, con il quale si stabiliscono le circostanze di esecuzione delle pene di lavori socialmente utile e (...) di determinate misure di sicurezza, così come quelle della sospensione dell'esecuzione delle pene privative della libertà personale e sostituzione delle pene (Bollettino Ufficiale dello Stato 18 giugno).
- RD 2131/2008 del 26 dicembre con il quale si regola la protezione di Sicurezza Sociale dei sottoposti alle pene ai lavori socialmente utili (Bollettino Ufficiale dello Stato 19 gennaio).

Gli utenti avranno i diritti che gli riconosce l'ordinamento giuridico nella Costituzione, nel Codice Penale e nella Legge Organica Penitenziaria Generale 1/1979 del 26 settembre, quelli segnalati nell'articolo 35 della Legge 30/92, del 26 novembre, del Regime Giuridico delle Amministrazioni Pubbliche e del Procedimento Amministrativo Comune e l'articolo 4 della Legge 6/97, del 14 aprile, dell'Organizzazione e Funzionamento dell'Amministrazione Generale dello Stato.

In concreto, in relazione alla pena dei lavori socialmente utili:

- Il compito di utilità pubblica assegnato non attenderà alla dignità dell'organismo o ente che li promuove.
- L'ente collaboratore potrà proporre una attività o un lavoro concreto che sarà valorizzato dall'Amministrazione Penitenziaria.
- Il compito da svolgere sarà facilitato dall'Amministrazione statale, autonoma o locale.
- Il condannato godrà della protezione prevista dalla legislazione penitenziaria in materia di sicurezza sociale.
- Il compito assegnato non sarà subordinato al raggiungimento di interessi economici.

I Servizi di Gestione delle Pene e delle Misure alternative si assumono i seguenti impegni di qualità verso i colpevoli:

- garantire che le citazioni per i colloqui si realizzino non più tardi di due mesi dalla ricezione della sentenza.
- assicurare che i colloqui si realizzino non più tardi di due mesi dalla citazione.
- le pene ai lavori socialmente utili vengano svolti in un termine non superiore ai due mesi dal colloquio realizzato dal condannato.
- mantenere un numero di posti per lo svolgimento di compiti di utilità pubblica nei casi di pena dei lavori socialmente utili di almeno un posto per ogni 3-4 condannati, per il loro svolgimento successivo. I posti disponibili sono promossi attraverso accordi di collaborazione con enti pubblici e/o privi di interesse sociale.

Inoltre, il livello di qualità dei servizi prestati verrà individuato dai seguenti indicatori: la percentuale di citazioni per i colloqui realizzati nel posto accordato; la percentuale di colloqui realizzati nel posto accordato; la percentuale di inizio di esecuzione della pena ai lavori socialmente utili nel posto accordato; la percentuale della proporzione di posti disponibili promossi per lo svolgimento di compiti di pubblica utilità nei casi di pena ai lavori socialmente utili in relazione al numero di rei, secondo l'accordo stabilito.

Gli utenti dei Servizi Generali delle Pene e le Misure Alternative potranno presentare un reclamo all'Unità Responsabile della stessa che è la Vicedirezione Generale delle Pene e delle Misure Alternative. Il capo di questa Unità informerà colui che presenterà il reclamo riguardo alle circostanze che avranno dato luogo al mancato compimento e delle misure adottate per correggere questa anomalia. In qualunque caso, questo mancato compimento non darà luogo alla responsabilità patrimoniale dell'Amministrazione.

Vi è un sistema di reclami e suggerimenti per raccogliere e trasmettere qualsiasi tipo di informazione/incidente manifestato dagli utenti relativo ai servizi ricevuti e servirà per migliorare la qualità degli stessi. Si potranno formulare reclami e suggerimenti attraverso i servizi di gestione delle pene e delle misure alternative che potranno presentarsi di persona o tramite posta. Nel caso in cui si presenti di persona, l'utente riempirà e firmerà un modello o un registro predisposto a tale scopo. Gli utenti potranno, se lo desiderano, essere aiutati dai funzionari responsabili nella formulazione del loro reclamo o suggerimento. Una volta formulato il reclamo o il suggerimento, il soggetto riceverà l'atto della sua presentazione. Il dipartimento corrispondente gestirà la petizione realizzata dall'utente, dovendo informarlo degli atti condotti in un termine massimo di 20 giorni. Trascorso il termine, senza ottenere risposta dal Dipartimento coinvolto, l'utente potrà dirigersi all'Ispezione Generale Penitenziaria che dovrà comunicargli i motivi della mancata contestazione e proporre, in quel caso, l'adozione delle misure opportune. La presentazione di qualunque reclamo o

suggerimento non avrà la qualifica di ricorso amministrativo, né impedirà la continuazione del processo penale.

### **Misure Alternative**

Si riportano di seguito le seguenti definizioni a scopo di chiarimento.

- **Pene e misure alternative.** Sanzioni penali che mantengono il trasgressore nella sua comunità, vale a dire che il condannato è in libertà e svolge la sua pena in libertà, sebbene sottoposto a certe restrizioni mediante l'imposizione di determinati condizioni e obblighi, a seconda dei casi. Possono essere lavori socialmente utili, sospensioni di condanna, sostituzioni di condanna e misure di sicurezza.

- **Lavori socialmente utili.** Non potranno imporsi senza il consenso del condannato, obbligandolo a prestare la sua cooperazione non retribuita in determinate attività di utilità pubblica, che potranno essere di natura simile e correlata al reato commesso dal condannato; inoltre, tali attività potranno consistere in lavori di riparazione dei danni causati o di sostegno/assistenza alle vittime, nella partecipazione del condannato a laboratori o programmi formativi di rieducazione, lavorativi, culturali, di educazione stradale, sessuale e similari.

- **Sospensione di condanna.** Non applicazione di una pena privativa della libertà personale, esercitata discrezionalmente dagli organi giurisdizionali - in virtù di determinate caratteristiche del condannato e del reato da lui commesso e che presuppone l'obbligo del colpevole di non tornare a delinquere per un determinato periodo di tempo (da 2 a 5 anni) e può - inoltre - comportare il compimento di un determinato programma di intervento da parte dell'Istituto Penitenziario.

- **Sostituzione di condanna.** Applicazione di una pena diversa dalla pena di reclusione che figura nella sentenza di condanna, stando a determinate caratteristiche particolari o circostanziali del colpevole. Le pene sostituite consisteranno in lavori socialmente utili, multa o localizzazione permanente.

- **Misure di sicurezza.** Sono misure di controllo penale che scaturiscono dalla pericolosità del soggetto, materializzata o esternata per aver commesso un reato concepito come delitto. Si impongono quando concorrono determinate patologie o circostanze che modificano la responsabilità penale del soggetto (persone non imputabili o semi-imputabili) o in delitti di particolare rilievo. In questo ultimo caso si interviene con un particolare tipo di misura di sicurezza: la libertà vigilata. L'Amministrazione Penitenziaria è l'organo competente per l'esecuzione delle misure di sicurezza privative della libertà, vale a dire di internamento in stabilimento o unità psichiatrica giudiziaria (**Decreto Reale 840/2011**). Tuttavia, l'Amministrazione Penitenziaria si fa carico in forma residuale fino al loro termine, delle misure di sicurezza non privative della libertà personale anteriori all'entrata in vigore del citato Decreto Reale.

### **I Lavori Socialmente Utili**

Le sanzioni e le misure penali hanno come obiettivo finale la rieducazione il reinserimento sociale di coloro che vi sono sottoposti. Tuttavia, la privazione della libertà non è in tutti i casi la misura più adeguata per raggiungere questa finalità. Per questo motivo, al giorno d'oggi, le misure alternative hanno sempre più importanza rispetto alle pene di detenzione in qualità di strumenti utili per raggiungere questo fine rieducativo e sociale. Tra le misure alternative, vi sono i lavori socialmente utili che costituiscono un elemento fondante nell'attuale sistema penale, essendo passati dall'essere una misura alternativa a una misura principale.

I lavori socialmente utili consistono in attività, compiti e lavori a tempo determinato che devono essere portati a termine dalle persone sottoposte a questa misura penale. Essi posseggono determinate caratteristiche: si tratta di attività lavorative costruttive, utili, pratiche; inoltre, si tratta di attività complementari, non retribuite, che non sostituiscono posti di lavoro né competono con il mercato del lavoro; infine, tali attività devono corrispondere agli obblighi lavorativi di chi è sottoposto a questa misura penale. Tale misura vuole riparare i danni causati dal reato, rispetto al singolo, attraverso l'assistenza diretta alle vittime (in determinati casi) e, in forma comunitaria, collaborando all'interesse generale. Infatti, tale misura si svolge in società, "in comunità", e "per la comunità". La "Comunità" è la beneficiaria diretta dei lavori portati a termine.

I lavori socialmente utili hanno un obiettivo essenzialmente riparatore: infatti, per chi li compie, questa misura ha una funzione rieducativa portando alla realizzazione di qualcosa di utile, vantaggioso e necessario; per la Comunità, ha una finalità restitutiva perché porta alla riabilitazione del reo nella società.

La società intesa sia nel suo insieme, sia in qualità di organismi/enti pubblici e privati, gioca un ruolo essenziale rispetto a queste misure, in qualità di "mezzo", "beneficiaria" e "Agente". In quanto mezzo, la società commisura il luogo dove vengono svolti i lavori assegnati; in quanto beneficiaria, la società trae vantaggi da questi lavori; in quanto agente, la società contribuisce al monitoraggio di questi lavori attraverso la gestione, la consulenza, il monitoraggio e l'assistenza. La Comunità è sufficientemente rappresentata da proprie istituzioni pubbliche (Amministrazione Centrale, Comunità Autonome, Entità locali) o da Associazioni, permettendo che le persone che devono realizzare questi lavori vengano accolte nella loro organizzazione.

I vantaggi che derivano da questa misura possono essere tanto vari e numerosi quante sono le persone o gli enti che contribuiscono al loro svolgimento. Ogni istituzione, corporazione, organismo, secondo gli incarichi che gli siano propri, trarrà i vantaggi dal concreto "lavoro socialmente utile" realizzato.

Tra i principali valori, utilità o interessi che si possono indicare, si nota che tale misura combatte la passività del reo. Bisogna riconoscere che uno dei problemi che affronta la società rispetto a chi commette un reato, è precisamente quello di considerare queste persone un "carico" della società. I lavori socialmente utili attaccano proprio questa premessa. Il reo non è più un "carico", ma un "lavoratore al servizio degli altri". Si passa da una situazione "passiva" davanti alla sanzione penale imposta, a una situazione "attiva", non "oziosa". Inoltre, si tratta di una misura egualitaria: rispetto ad altre sanzioni penali – per esempio, la multa – le persone che svolgono i lavori socialmente utili possono essere svolti da chiunque e non dipendono dalla possibilità economica del reo. È una misura che si compie in libertà, evitando l'allontanamento dalla vita familiare, lavorativa e sociale del colpevole e che promuove valori come la solidarietà, la responsabilità, il bene comune.

Non esiste alcuna limitazione rispetto ai lavori da promuovere, salvo la premessa che il lavoro proposto sia un lavoro degno. In particolare, possono riguardare il sostegno o l'assistenza a certe persone (nel caso di un incidente stradale, ad esempio, il lavoro di assistenza o accompagnamento alle vittime). Inoltre, i compiti incaricati verranno dati in base all'ente o all'organismo che li promuove e alla formazione accademica e/o professionale di coloro che dovranno prestare il lavoro. Infatti, i reati che sono puniti con questa misura sono solo quelli lievi, molto frequentemente legati alla sicurezza stradale, per cui il profilo del trasgressore è una persona normale e integrata nella società.